Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile

Ordinanza 4 novembre 2026, n. 28400 — R.G. n. 19474/2023 — Camera di consiglio 7 ottobre 2026

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da: CHIARA GRAZIOSI - Presidente PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO - Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA - Consigliere STEFANIA TASSONE - Consigliere Rel. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere

Oggetto: SOMMINISTRAZIONE Camera di consiglio 7 ottobre 2026

ha pronunciato la seguente ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19474/2023 R.G. proposto da: S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato _____ unitamente all'avvocato _____ - ricorrente -

contro _____ e _____, rappresentate e difese dall'avvocato _____ unitamente all'avvocato _____ - controricorrenti -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA n. 299/2023 depositata il 22 febbraio 2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

Numero registro generale 19474/2023 - Numero sezionale 2700/2026 - Numero di raccolta generale 28400/2026 - Data pubblicazione 04/11/2026

FATTI DI CAUSA

1. Con contratto del 10 marzo 2014, _____ s.r.l. aveva concesso in uso gratuito a _____ un punto vendita di carburanti contraddistinto dai marchi, colori e insegne _____. Contestualmente, le parti avevano stipulato un contratto di fornitura in esclusiva, in forza del quale il gestore dell'impianto era autorizzato a esercitare l'attività di distribuzione dei prodotti petroliferi somministrati dalla concedente.

Il 12 gennaio 2017 _____ s.p.a., all'epoca _____ s.p.a., acquistava da _____ s.r.l. un ramo d'azienda comprendente anche l'impianto gestito da _____.

Nell'aprile 2021 _____ e _____, quali eredi di _____, presentavano ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al Tribunale di Brescia, adducendo che _____, subentrata nel rapporto di fornitura, non aveva applicato le condizioni economiche previste dall'Accordo aziendale sulla viabilità ordinaria della rete di distribuzione _____ s.r.l. del 16 luglio 2014, concluso tra _____ e le associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative. Le ricorrenti sostenevano, in particolare, che _____, pur avendo rifornito l'impianto sino al maggio 2019, aveva praticato prezzi di vendita senza tenere conto dell'Accordo aziendale del 2014, nella parte relativa all'"Ulteriore Sconto Variabile", già disciplinato dal precedente accordo aziendale del 19 dicembre 2011 e richiamato da quello successivo. Chiedevano pertanto di accertare l'obbligo di _____ di applicare, sino alla cessazione del rapporto avvenuta nel maggio 2019, le condizioni economiche previste dall'Accordo aziendale del 16 luglio 2014, ritenuto ancora vigente in mancanza di un nuovo accordo con le associazioni di categoria. Per l'effetto, chiedevano altresì la condanna della società al pagamento di euro 24.975,00 a titolo di "Ulteriore Sconto Variabile" e di euro 17.166,50 a titolo di differenziali per perdita di margine derivante dalla mancata applicazione

dell'accordo.

Si costituiva _____ resistendo. Contestava, in particolare, di essere subentrata nell'Accordo aziendale del 16 luglio 2014 e sosteneva che la vicenda era regolata dalla disciplina speciale di settore e non dall'art. 2558 c.c.; affermava inoltre l'erroneità del collegamento negoziale tra contratto di fornitura e accordo aziendale, l'illegittimità della clausola di ultrattività dell'accordo e il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai crediti azionati.

2. Con ordinanza del 13 giugno 2022, il Tribunale di Brescia, accogliendo le pretese attoree, dichiarava l'efficacia dell'Accordo aziendale del 16 luglio 2014 nei confronti di _____ e la condannava al pagamento delle somme richieste.

3. _____ proponeva appello, che la Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 299/2023, rigettava.

4. _____ presenta ricorso, per quattro motivi. Resistono con controricorso _____ e _____. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia "Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 2558 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c."

1.1. Viene censurata l'applicazione dell'art. 2558 c.c., piuttosto che la disciplina di settore, identificabile nel d.lgs. n. 32/1998, art. 1, comma 6, e nella legge n. 57/2001, art. 19, comma 3.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. La Corte d'appello giunge a tale decisione sulla base di una pluralità di argomenti, alcuni dei quali sono stati ignorati o perlomeno sottovalutati dalla società ricorrente. Si rammenti, al riguardo, che il giudice di appello ha rilevato che: 1) l'erogazione dell'attività di distribuzione di carburanti è da ricondurre nell'ambito dei servizi pubblici; 2) in conformità al Regolamento eurounitario n. 2790/1999 i rapporti economici tra soggetti titolari di autorizzazione e/o di concessione, i fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione e/o concessione o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori; 3) l'art. 19, comma 3, della l. n. 57/2001 ha disciplinato le modalità di conclusione di detti accordi; 4) considerata l'obbligatorietà della regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni, i fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante, in particolare quanto ai criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e quindi, in considerazione dell'efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anche mediante la sanzione di nullità delle clausole difformi volute dalle parti, ai sensi dell'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 32/1998, l'odierna ricorrente era subentrata nell'accordo stipulato da _____ s.r.l., non avendone stipulato uno diverso; 5) tra il contratto di cessione gratuita dell'impianto e il contratto di fornitura, nonché tra il contratto di fornitura e l'accordo aziendale disciplinante le condizioni economiche sussiste un collegamento negoziale; 6) tale collegamento è confermato dalla previsione di cui al punto 5.1 del contratto stipulato dal Gestore con _____ s.r.l., per cui «il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la _____ e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al

momento del rifornimento»; 7) quanto all'art. 2558 c.c., non vi è alcuna espressa preclusione all'applicabilità di tale disposizione normativa anche all'Accordo aziendale stipulato nel 2014, essendo quest'ultimo riconducibile ad un contratto stipulato per l'esercizio dell'impresa, nel rispetto degli obblighi di legge che impongono la stipula di un accordo con le Associazioni di categoria dei gestori per la determinazione delle condizioni economiche del contratto di fornitura di carburante; 8) _____ ha dichiarato espressamente di voler subentrare nel contratto di fornitura stipulato dal gestore con _____ ed a tutti i contratti "ancillari", e dunque volontariamente è subentrata anche nel suddetto Accordo, non essendosi avvalsa della facoltà prevista dall'art. 2558, 1° comma, c.c. di pattuire diversamente.

Pertanto, le censure della ricorrente non scalfiscono la fondatezza dell'impugnato provvedimento, tenuto oltretutto conto che essa neppure ha mai allegato di avere stipulato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6 d.lgs. n. 32/1998 e dall'art. 19, comma 3, della legge n. 57/2001, un nuovo e diverso Accordo, il quale soltanto avrebbe potuto regolare i rapporti tra le parti, in particolar modo rispetto ai prezzi di vendita dei prodotti e al margine di guadagno (v. Cass., n. 21178/2025).

1.2.2. Inoltre, l'assunto della ricorrente che in presenza di specifica disciplina derogatoria non sarebbe applicabile l'articolo 2558 c.c. è erroneo, essendo quest'ultima norma relativa all'ipotesi di successione dei contratti in caso di cessione di azienda. La regola della successione ex lege può essere derogata in caso di specifica disciplina in ordine alla successione, come è per i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli art. 2112 c.c., 2610 c.c. e 132 l. 22 aprile 1941 n. 633, mentre nella fattispecie non sussiste una specifica disciplina relativa alla successione nel contratto di somministrazione di carburante, o del contratto misto comodato-somministrazione, onde va applicata proprio la disciplina generale posta all'art. 2558 c.c. (v. Cass., n. 21227/2025).

1.2.3. Va infine rilevato, quanto alle dedotte differenze dimensionali e operative tra _____ ed _____ dalle quali l'attuale ricorrente pretende di desumere la sua facoltà di non applicare, nella fornitura di carburante, le condizioni economiche dell'Accordo aziendale, che l'illustrazione sostanzialmente si risolve nella richiesta di riesame di circostanze fattuali e dunque in una nuova valutazione del merito, ovviamente qui non consentita, poiché il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado.

2. Il secondo motivo denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'istituto del collegamento negoziale con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.".

2.1. Si contestano la violazione e la mancata applicazione della regola dell'autonomia della causa dei contratti collegati, ovvero del contratto di fornitura e dell'Accordo aziendale del 2014, disciplinante le condizioni economiche.

2.2. Il motivo è privo di consistenza.

2.2.1. Sulla questione per cui i contratti in essere, pur collegati, conserverebbero una propria "individualità giuridica" cosicché sarebbero "disciplinati dalla normativa tipica del loro schema negoziale", l'odierna ricorrente si limita a riproporre difese già svolte in appello, senza apportare specifiche censure rispetto alle ragioni della Corte di merito (Cass. n. 10128/2021; Cass. n. 19989/2017). Inoltre, nell'affermare che "l'esatta regolamentazione della vicenda successoria inerente l'Accordo Aziendale del 16.07.2014 secondo la normativa del d.lgs. n. 32/1998 e della l. n. 57/2001 anziché dell'art. 2558 cod. civ. avrebbe consentito di giungere alla corretta conclusione

che la _____ s.p.a. applica alla sua azienda «specifici accordi aziendali» da lei stessa conclusi «con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori», piuttosto che da società da cui è «ontologicamente e ineludibilmente» diversa", la ricorrente non affronta la motivazione dell'impugnata sentenza, come già riportata in sede di scrutinio del primo motivo, laddove invece viene espressamente rilevato che l'Accordo aziendale del 16 luglio 2014 resta prorogato, ai sensi dell'art. 1, poiché _____ non aveva ancora sottoscritto un nuovo accordo, essendo irrilevanti le difficoltà incontrate nelle trattative con le associazioni di categoria dei gestori.

2.2.2. Infine, deve rilevarsi che, come già ritenuto da questa Suprema Corte, anche ad ammettere che i contratti collegati mantengano la loro individualità e disciplina, non ne consegue la necessaria esclusione della successione ex lege in uno dei due. I due effetti, infatti, non si escludono: altro è che i due contratti collegati mantengano la loro disciplina (e la mantengano salva la volontà delle parti, che qui è, per l'appunto, di segno contrario, nel senso che esse hanno voluto che la disciplina del prezzo di un contratto si applichi altresì all'altro); altro è che in quella disciplina subentri chi ha acquistato il ramo di azienda (v. Cass. n. 21227/2025).

3. Il terzo motivo denuncia "Violazione e falsa applicazione della disciplina di cui all'art. 1353 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.".

3.1. La corte d'appello, considerando irrilevanti le difficoltà incontrate nel corso delle trattative con le associazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, non avrebbe adeguatamente valutato e considerato le circostanze del caso concreto e le problematiche ad esse sottese, e in particolare che: a) dal giugno 2017, le associazioni di categoria avevano promosso iniziative giudiziarie contro la società, al contempo avanzando richieste economiche ritenute ingiustificate e insostenibili, accettando soltanto un accordo alle medesime condizioni di quello del 2014; b) i gestori avevano attuato iniziative di discredito pubblico della società attraverso articoli e interviste televisive, arrecandole anche danni economici con giornate di chiusura totale degli impianti; c) essa società aveva chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico un tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 32/1998.

Per contro, la corretta considerazione delle suindicate circostanze fattuali avrebbe consentito alla corte territoriale di correttamente valutare la riconosciuta efficacia della clausola di ultrattività contenuta nel contratto collettivo aziendale, in relazione ai principi di naturale temporaneità delle obbligazioni e della durata solo determinata dei contratti aziendali.

3.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

3.2.1. Anzitutto, le censure sono svolte sulla base di una premessa con cui si chiede espressamente un nuovo esame del fatto e della prova, ictu oculi estraneo al perimetro del sindacato di legittimità. Per altro verso, le censure non scalfiscono la ratio decidendi della sentenza, la quale ha attribuito dirimente rilievo al fatto che, attraverso la stipulazione del contratto di trasferimento del ramo d'azienda, _____ ha manifestato liberamente la propria volontà di subentrare anche nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non avendo esercitato la propria facoltà di pattuire diversamente, secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 2558 c.c.

3.2.2. È, infine, inconferente la doglianza del mancato rilievo, nella fattispecie, che un vincolo che cessa solo con un nuovo accordo, dipendente dalla volontà altrui, equivale a un vincolo senza scadenza. Questa Suprema Corte, invero, ha già avuto modo di affermare che - a prescindere dal rilievo che l'apposizione di una condizione senza termine, ossia la subordinazione dell'efficacia del

contratto ad un evento futuro ed incerto, senza che sia previsto un termine entro cui deve verificarsi, non comporta che quel contratto sia reso efficace sine die, in modo indeterminato, potendo la parte che ha interesse ottenere la fissazione giudiziale del termine (v. Cass. n. 22811/2010) - va osservato che, nella specie, la prorogatio oltre il termine di scadenza, per l'ipotesi che a tale data non fosse intervenuto un nuovo Accordo, è finalizzata ad evitare di lasciare senza riferimento il rapporto contrattuale in essere tra le parti. Ne deriva: "L'inerzia delle parti al riguardo attiene dunque al profilo esecutivo, all'adempimento dell'accordo: ove una di esse si rifiuti in maniera ingiustificata, l'altra parte ha a sua disposizione i rimedi del caso. Non è peraltro consentito sostenere che il contratto, o una sua clausola, si interpretano diversamente a seconda che abbiano ottenuto o meno adempimento o esecuzione, ovvero a seconda che la parte si rifiuti di rinnovare, sia pure ingiustificatamente. Osservazione che vale anche nel caso in cui la stipula del nuovo contratto non sia un obbligo assunto con il primo, caso nel quale l'ingiustificato rifiuto di provvedere ad una revisione comporta, allo stesso modo, la violazione di doveri altri, che giustificano altri rimedi" (Cass. n. 21227/2025).

4. Il quarto motivo denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.".

4.1. Il giudice d'appello avrebbe invertito l'onere della prova dei presupposti dell'"Ulteriore Sconto Variabile" (previsto dall'Accordo Aziendale del 19 dicembre 2011, espressamente richiamato dall'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014), facendolo gravare sulla convenuta _____ s.p.a., anziché sulla parte attrice che ne chiedeva il riconoscimento.

4.2. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, sostanzialmente persegue, sotto la formale evocazione della violazione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., un nuovo esame della circostanza di fatto - già oggetto di precedente accertamento del Tribunale e della Corte di Appello di Brescia sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte attrice e solo genericamente contestata da _____ - che ai fini dell'ulteriore sconto variabile previsto dall'Accordo del 19 dicembre 2011 e richiamato dal successivo Accordo del 16 luglio 2014, il gestore aveva venduto in modalità Self Service - Post Pay almeno 100 metri cubi di carburante nel corso dell'anno solare.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese, che liquida in euro 7.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 7 ottobre 2026.

Il Presidente CHIARA GRAZIOSI